**Cass. Pen., Sez. III, n. 4197 del 30/1/2017 – Pres. Amoresano – Est. Di Stasi – Ric. I.G.**

**RIFIUTI** – Liceità del deposito temporaneo: su chi grava l’onere della prova?

*In tema di gestione dei rifiuti l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. 152/2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.*

**Ritenuto in fatto**

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino in data 12.02.2016 emetteva decreto di convalida del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 355 comma 2 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 nei confronti dell'indagato I.G..

Con ordinanza del 10.3.2016, a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato, il Tribunale di Frosinone, rigettava il proposto riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione I.G., per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 183 del d.gs n. 152/2006.

Argomenta che il Tribunale ometteva la motivazione sul punto decisivo del gravame avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, ritenendo, per converso, sussistenti le ragioni cautelari in ragione di una errata interpretazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.

Argomenta che non sono convincenti le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della ritenuta completezza del decreto di convalida del sequestro probatorio sia in relazione al reato da accertare che alla finalità probatoria perseguita.

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione di quanto in sequestro.

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

**Considerato in diritto**

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente infondati.

2. I principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame sono i seguenti: in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il *fumus commissi delicti* in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le risultanze processuali, e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (Sez. un.,20.11.1996, n. 23 del 1997, Bassi, Rv 206657; Sez. 5 n.24589, 20 giugno 2011; Sez. 3 n. 33873, 9 ottobre 2006; Sez. 2 n. 44399, 12 novembre 2004; Sez. 6 n.12118, 12 maggio 2004; Sez. 3 n. 19766, 29 aprile 2003; Sez. 1 n. 4496, 27 luglio 1999; Sez. 6 n.731, 9 aprile 1998); il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto anche da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Rv.259949;Sez.2, n.52619 del 11/11/2014, Rv.261614); in tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "*per relationem*" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro (Sez.2, n.2787 del 03/12/2015, dep.21/01/2016,Rv.265776); il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "*in re ipsa*"; esso implica, tuttavia, che siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto in modo da dar conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 cod. proc. pen. fra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale (Sez.2, n.50175 del

25/11/2015,Rv.265525).

3.Nella specie, i Giudici del riesame hanno fatto buon governo dei suddetti principi, rilevando che il provvedimento di convalida del sequestro probatorio è stato legittimamente emesso, in quanto consente la conoscenza degli estremi del reato provvisoriamente ascritto (art 256 d.lgs. 152/2006) attraverso il richiamo al verbale di sequestro che descrive compiutamente i fatti per cui si procede e contiene adeguata motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato individuato dal Pubblico Ministero ("quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato").

4. Alcun obbligo di motivazione, infine, incombeva sul Collegio cautelare in ordine all'applicabilità dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, difettando sul punto concrete e specifiche allegazioni difensive. In tema di gestione dei rifiuti, infatti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez.3, n.35494 de/10/05/2016, Rv.267636; Sez.3, n.29084 del 14/05/2015, Rv.264121;Sez.3, n.23497 del 17/04/2014, Rv.26150).

5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

[…]